

COMUNE DI CASTELL'AZZARA

PROVINCIA DI GROSSETO

C.F. - P.IVA 00124100538

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA

N. 31
del 29-09-2017

Sessione Seduta Convocazione prima

**OGGETTO: SOCIETA' PARTECIPATE ART. 24 DEL D. LGS 19-08-2016 N. 175 E SMI.
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI**

L'anno duemiladiciassette, il giorno 29 del mese di Settembre alle ore 17:30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di Legge. Presiede l'adunanza il Sig. FOSCO FORTUNATI (SINDACO)

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
FORTUNATI FOSCO	SINDACO	X	
COPPI MAURIZIO	CONSIGLIERE	X	
DANI ELISA	CONSIGLIERE	X	
LAZZERINI MILA	CONSIGLIERE	X	
NANNONI MASSIMILIANO	CONSIGLIERE	X	
POLLINI TIZIANA	CONSIGLIERE		X
RELITTI TOMMASO	CONSIGLIERE		X
SARGENTONI EMILIANO	CONSIGLIERE	X	
SCEVOLI MASSIMO	CONSIGLIERE		X
PAPALINI ROBERTO			X
TORCHIA NADIA	CONSIGLIERE	X	

Presenti 7

Assenti 4

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DI SIBIO DOTT. GIUSEPPE il quale provvede alla stesura del presente verbale

Partecipa alla seduta l'Assessore Esterno MARZIO MAMBRINI

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio la seguente proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco relaziona in merito, ricordando che quelli odierni sono gli effetti della Legge Madia e rammentando tutte le Società partecipate del Comune di Castell'Azzara.

Il Consigliere Maurizio Coppi chiede notizie in merito alla R.A.M.A e al TPL.

Sempre il Sindaco, collegandosi a quanto emerso dalla discussione tenutasi in data odierna presso l'U.C.M.A.G, evidenzia che si tratta di un voto politico, anche tenuto conto del contenzioso in essere per la gara d'appalto per l'assegnazione del TPL e della correlata rivalutazione delle azioni. Evidenzia ancora che anche il Comune di Grosseto manterrà la partecipazione in RAMA e, concludendo, evidenzia che con presente atto viene dismessa Siena Ambiente.

PREMESSO che ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, entro il 30 settembre 2017 l'Amministrazione deve effettuare con provvedimento motivato (deliberazione consiliare) la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del citato decreto (23 settembre 2016), individuando quelle che devono essere oggetto di razionalizzazione/alienazione/cessione/accorpamento;

ATTESO che si tratta di una revisione straordinaria e costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art.1, comma 612 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015);

RICORDATO che, secondo il predetto comma 612, il Sindaco ha definito ed approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire, riunendo, in un unico documento, sia il piano operativo che la relativa relazione tecnica;

OSSERVATO che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 19/2017 del 19 luglio 2017, ha approvato le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016", ed al fine di favorire il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, di tali disposizioni, ha predisposto un modello *standard* dell'atto di ricognizione e relativi esiti, precisando che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti;

ATTESO che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dal Comune alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 (23 settembre 2016) in società non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'articolo 4 dello stesso decreto, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2;

RICORDATO che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

CONSTATATO che non possono essere costituite, direttamente o indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i, si possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore selezionato con procedure di evidenza pubblica;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;*

CONSIDERATO che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

TENUTO CONTO che nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale del comune, in deroga alla produzione di un servizio di interesse generale, purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero trattasi di società *in house* che hanno ricevuto affidamenti diretti di contratti pubblici dall'Amministrazione che esercita su di esse il controllo analogo anche congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;

CONSIDERATO che le società *in house* debbano soddisfare il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci e la produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato può essere rivolta anche a finalità diverse, solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

CONSTATATO che il piano di razionalizzazione, corredato di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, è adottato ove, in sede di analisi, dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, l'Amministrazione rilevi:

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. A tali fini, il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del decreto ai fini dell'adozione del piano di revisione straordinaria;*

- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del d.lgs. n. 175/2016;*

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

ATTESO che gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi);

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dal piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, aggiornato ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che la ricognizione costituisce adempimento obbligatorio per il Comune il cui esito, anche in caso negativo, è comunicato mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portalesoro.mef.gov.it>). Le informazioni sono rese disponibili alla Sezione di Controllo per la Regione Toscana della Corte dei conti nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo n. 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

ATTESO che per agevolare anche la compilazione dell'applicativo Partecipazioni, del Dipartimento del Tesoro (<https://portalesoro.mef.gov.it>), sezione revisione straordinaria, viene utilizzato, oltre al piano di razionalizzazione approvato nell'anno 2015 opportunamente aggiornato come disposto dal D.Lgs. 175/2016, anche il modello *standard* dell'atto di ricognizione e relativi esiti predisposto dalla Corte dei conti, che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

OSSERVATO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente è stato istruito dall'ufficio comunale competente, previo esame preliminare condotto a livello di area territoriale interessata, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo quanto indicato nel Piano operativo ed in particolare in ordine alle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale;

RILEVATO che per quelle partecipazioni per cui non ricorrono i presupposti per il loro mantenimento, si predispone il piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrato;

DATO ATTO che, sulla base di quanto sopra, il Comune di Castell'Azzara provvederà a cedere le proprie quote di partecipazione nella società SIENA AMBIENTE SPA;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

EVIDENZIATO che, come prescritto dal D.Lgs. 175/2016, l'alienazione avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione. Essa è adottata con atto deliberativo, nel rispetto dei principi di

pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro un anno dalla conclusione della ricognizione, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'[articolo 2437-quater del codice civile](#). Tale disposizione si applica a decorrere dal 1° ottobre 2017 e sono fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali, eventualmente compiuti sino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni;

CONSTATATO che le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria;

RICHIAMATI:

- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 42, comma 2, lett. e);
- lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Sindacale n. 34 del 03/01/2017 mediante il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Finanziaria, Personale e dell'Area Amministrativa a far data dal 01/01/2017;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 in data 31/03/2017 con la quale:

- è stato approvato il Bilancio di previsione 2017/2019 e relativi allegati;
- è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3 del D.Lgs. n. 267/2000

ACQUISITI i pareri favorevoli dei competenti uffici in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

D E L I B E R A

per i motivi di cui in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto,

1 - Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute direttamente o indirettamente dal Comune di Castell'Azzara alla data del 23 settembre 2016, procedendo all'alienazione di quelle non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 o che non ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 dello stesso decreto, accertate come da piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale.

2 - Di allegare altresì il modello *standard* dell'atto di ricognizione e relativi esiti, alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, utilizzato, per ogni società partecipata, al fine di agevolare la compilazione dell'applicativo Partecipazioni, sezione revisione straordinaria, del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>).

3 - Di disporre la comunicazione della ricognizione mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>) dando atto che le informazioni sono rese disponibili anche alla Sezione di Controllo per la Regione Toscana della Corte dei conti nonché alla

struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

4 - Di disporre l'alienazione delle partecipazioni detenute nelle seguenti società:

a. SIENA AMBIENTE SPA;

5 -Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione della presente deliberazione.

6 -Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato.

7 -Di pubblicare nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente provvedimento in materia di alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi della lettera *d-bis*) dell'art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

8 -Di dichiarare, attesa l'urgenza, in considerazione dell'imminente scadenza del 30/09/2017 fissata dal D.Lgs. 175/2016, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Nessuna comunicazione del Sindaco

CHIUSURA ore 18:05

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta di deliberazione;

A P P R O V A

La su riportata proposta di deliberazione come di seguito descritto:

- con voti favorevoli n.5 , astenuti n.2 (minoranza),contrari: nessuno;

D I C H I A R A

Con la seguente votazione:

- con voti favorevoli n.5 , astenuti n.2 (minoranza), contrari: nessuno;

il presente atto immediatamente eseguibile

COMUNE DI CASTELL'AZZARA
PROVINCIA DI GROSSETO

C.F. - P.IVA 00124100538

Pareri espressi ai sensi del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a richiesta i sottoscritti esprimono in merito alla proposta entro riportata il seguente parere:

A) AI FINI DELLA REGOLARITA' TECNICA:

PARERE FAVOREVOLE

Li 22-09-2017

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMPETENTE
(BARTOLOZZI STEFANIA)
(f.to)

B) AI FINI DELLA REGOLARITA' CONTABILE:

PARERE FAVOREVOLE

Li 22-09-2017

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA
(BARTOLOZZI STEFANIA)
(f.to)

COMUNE DI CASTELL'AZZARA

PROVINCIA DI GROSSETO

C.F. - P.IVA 00124100538

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
FOSCO FORTUNATI
(f.to)

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPE DOTT. DI SIBIO
(f.to)

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio:

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico – albo on-line - come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18-06-2009 n. 69, dal 09-10-2017 al 23-10-2017.

IL MESSO _____(f.to)_____
Castell'Azzara, li 09-10-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPE DOTT. DI SIBIO
(f.to)

=====

E' divenuta esecutiva il giorno 02-11-2017

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 c.4 D. Lvo 267/00;

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Castell'Azzara, li 09/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPE DOTT. DI SIBIO
(f.to)